

Convenzione

tra

La Fondazione Luigi Einaudi Onlus (di seguito: la Fondazione), codice fiscale e partita iva 01359310016, con sede legale in Torino, Palazzo d'Azeglio, via Principe Amedeo 34 - 10123, nella persona del Presidente pro tempore prof. Domenico Siniscalco

e

l'Istituto italiano di Studi Germanici (di seguito: l'Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005, con sede legale in Roma, via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente pro tempore, prof. Luca Crescenzi

premessi che

- a) la Fondazione, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, persegue, senza scopo di lucro, le finalità di «formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna» e di «promuovere, in collaborazione con Università ed Istituzioni di Ricerca italiane e straniere studi e attività di ricerca scientifica e di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca».
- b) l'Istituto, Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'articolo 1- quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250, soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, all'art. 2, comma 2 dello statuto dispone espressamente che «per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche

italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni», favorendo forme di sinergia tra gli enti e istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

c) la Fondazione e l'Istituto (di seguito le parti) sono interessate a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo, finalizzata alla realizzazione di progetti comuni, mediante la stipula di un apposito accordo

d) Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse formano parte integrante e vincolante della presente convenzione.
2. La presente convenzione è volta ad integrare ed estendere la collaborazione didattica e scientifica tra le Parti, disciplinando lo svolgimento di attività con finalità scientifiche, formative e didattiche.
3. Nell'ambito dell'attività di ricerca, le Parti potranno operare in sinergia per:
 - l'organizzazione di convegni e di presentazioni di libri nell'ambito delle *social sciences and humanities*;
 - la valorizzazione e la tutela del patrimonio archivistico e librario;
 - la condivisione di comuni piattaforme digitali, per l'incremento della conoscenza scientifica;
 - la condivisione di progetti di ricerca, con eventuali borse di ricerca
 - la diffusione attraverso pubblicazioni dei risultati delle ricerche

comuni.

4. L'Istituto e la Fondazione, per le finalità di cui in premessa, sulla base delle rispettive disponibilità di bilancio, del piano delle attività triennali e, in ogni caso, previa specifica delibera dei rispettivi Consigli di amministrazione, potranno finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, borse di studio.
5. Nell'ambito delle attività didattiche e di formazione, le parti si impegnano ad implementare l'attività didattica in ambito universitario e presso gli istituti scolastici superiori, anche mediante l'istituzione di seminari permanenti di formazione, l'avvio di corsi universitari ed eventuali master, nonché lo sviluppo della didattica on line.

Articolo 2

Referente

1. Ciascuna delle Parti indica il proprio referente della convenzione al quale compete di rappresentare il soggetto che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
2. Il referente della Fondazione è il Presidente prof. Domenico Siniscalco, email presidenza@fondazioneeinaudi.it.
3. Il referente dell'Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email crescenzi@studigermanici.it.

Articolo 3

Durata e recesso

1. La presente convenzione entra in vigore il (inserire data) e ha durata triennale.
2. In virtù del principio di reciproca collaborazione, le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione in presenza della

necessità di assolvere alla tutela delle finalità di cui in premessa e fermo restando la rinegoziazione di un nuovo atto.

3. È fatta comunque salva la facoltà per ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. In ipotesi di chiusura anticipata del rapporto convenzionale resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della convenzione medesima.

Articolo 4

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, la Fondazione e l'Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ente ospitante, l'accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
2. La Fondazione e l'Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
3. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima

dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 5

Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune degli enti contraenti e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti.
2. L'Istituto e la Fondazione potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell'ambito dell'accordo, facendo esplicito riferimento all'accordo stesso.
3. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale, avendo l'interessato provveduto alla cessione dei diritti patrimoniali e di autore alle istituzioni contraenti.

Articolo 6

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
2. La presente convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Fondazione o dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari e/o comunque non coerente con le relative finalità istituzionali.

Articolo 7

Trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente convenzione, la Fondazione e l'Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente convenzione.

Articolo 8

Codice Etico

1. La Fondazione e l'Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente convenzione, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della convenzione stessa.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente atto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni normative vigenti e le disposizioni del codice civile.
3. La presente convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.

Letto e stipulato in Roma,

Istituto Italiano di Studi Germanici
II Presidente

(Prof. Luca Crescenzi)



Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino

II Presidente

(Prof. Domenico Siniscalco)

